



COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

All. A alla Determinazione n. 1142 del 10/11/2014

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

Prot. n. 1432
Albo Pretorio n. 82 del 27/01/2016

del 27/01/2016

DISCIPLINARE

**PER L'ISTITUZIONE E/O AGGIONAMENTO DELL'ALBO APERTO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
CUI ALLA PARTE II TITOLO II – “CONTRATTI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA” DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.” – PER IMPORTI
COMPLESSIVI SOTTO 1.000.000,00 DI EURO AI SENSI DEGLI ARTT. 122 E
125 DEL D.LGS 163/06**

ART. 1 – OGGETTO

- 1) il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e le modalità di utilizzo, nonché l'aggiornamento dell'Albo degli Operatori Economici da interpellare per l'affidamento dei lavori di cui alla Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.”;
- 2) Gli scopi che si intendono perseguire con l'istituzione del suddetto Albo sono:
 - introdurre criteri di selezione degli operatori economici per la fornitura di lavori secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - dotare il Comune di Uta di un elenco di operatori già selezionati al fine di accelerare le procedure di acquisizione dei lavori;
- 3) Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione, quando si tratti di lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché tale facoltà venga

opportunamente motivata dal responsabile del procedimento per assicurare la migliore esecuzione dei lavori;

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Albo degli Operatori Economici sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori.

Si precisa che il presente elenco verrà utilizzato per invitare secondo le modalità di cui al D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici nei seguenti casi:

A) procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici di cui all'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di importo non superiore a € 1.000.000,00 iva esclusa;

B) cottimi fiduciari per l'appalto di lavori pubblici da eseguirsi "in economia" previsti dall'art. 6 del Regolamento Comunale per i Lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09.02.2007:

“ Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento”;

- l'art. 6 stabilisce:

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a.2) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - a.3) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - a.4) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - a.5) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di

inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamiento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8", e dall'art. 125 del D.Lgs 163/06 di importo fino a € 100.000,00 (centomila/00) iva esclusa;

C) affidamenti diretti per l'appalto di lavori pubblici di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) iva esclusa ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ALBO

L'Albo sarà suddiviso in 2 sezioni:

1. la prima definita **“Sotto la soglia di € 150.000,00”** a cui accederanno le imprese non in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. ma solo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. che dovranno dimostrare di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 28 del D.P.R. 34/2000); da detta sezione l'Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00;

2. la seconda definita **“Sopra la soglia di €. 150.000,00”** a cui accederanno le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica I; da detta sezione l'Amministrazione attingerà per lavori di importo superiore ad €. 150.000,00;

Le categorie per le quali è possibile iscriversi sono quelle previste nell'allegato A del DRP 207/2010.

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l'iscrizione alla sezione “Sotto la soglia di €. 150.000,00” mentre rimandano all'obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l'iscrizione alla sezione “Sopra la soglia di €. 150.000,00”.

ART. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le ditte interessate all'iscrizione all'albo di cui al presente disciplinare, devono far pervenire apposita DOMANDA di iscrizione e la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con cui si attesti:

- a. di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- b. di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- c. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della L. 68/1999;
- d. l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.;
- e. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi;
- f. la capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa e più precisamente:

- Per la sezione definita **“Sotto la soglia di €. 150.000,00”**: possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 28 del D.P.R. 34/2000) rapportata all'importo massimo dei lavori assumibili;

- Per la sezione definita **“Sopra la soglia di €. 150.000,00”**: possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A.

I requisiti sopraindicati dovranno essere autodichiarati utilizzando il modello di cui **l'Allegato “1”**.

Dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Nel caso in cui siano presenti, oltre al legale rappresentante, altri soggetti appartenenti alle categorie elencate all'art. 38, comma 1, lettere b) – c) – m-ter), dovrà essere resa la dichiarazione di cui all'allegato 4.

Nel caso di richiesta di iscrizione all'albo da parte di consorzi o ATI dovrà essere resa la dichiarazione di cui all'allegato 5.

Il Comune di Uta si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Il Comune procederà all'inserimento dei soggetti nell'Albo indicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dopo l'esame e la regolarità delle richieste pervenute entro i termini di cui all'articolo 5. L'elenco delle ditte di cui si tratta verrà adottato con atto del Responsabile dell'Area Appalti e Contratti e verrà messo a disposizione dei Responsabili delle Aree Tecniche.

Le domande di iscrizione e le regolarizzazioni pervenute oltre il termine, se in regola, verranno comunque valutate ai fini dell'inserimento nell'Albo in occasione del successivo aggiornamento. L'elenco rimarrà infatti aperto e le imprese interessate potranno chiederne l'inserimento.

L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori, nelle sezioni succitate, in coerenza con i criteri riportati di seguito:

A) per i lavori di importo complessivo inferiore a **500.000,00** euro si potrà fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'elenco predisposto, come previsto dall'art. 122 comma 7) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e modificato dall'art. 4 legge 106 del 12/7/2011;

B) per i lavori di importo complessivo pari o superiore a **500.000** euro e inferiore a **1.000.000** di euro si potrà fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'elenco predisposto, come previsto dall'art. 122 comma 7) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e modificato dall'art. 4 legge 106 del 12/7/2011;

C) per i lavori di importo complessivo pari o superiore a **40.000** euro e inferiore a **100.000** euro si potrà fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'elenco predisposto, come previsto dall'art. 125 comma 8) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e modificato dall'art. 4 legge 106 del 12/7/2011 e dal Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;

D) per lavori in economia effettuabile attraverso il cottimo fiduciario di importo complessivo inferiore a **40.000** euro è consentito l'affidamento diretto, agli operatori iscritti nell'elenco come previsto dall'art. 122 comma 7) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e modificato dall'art. 4 legge 106 del 12/7/2011 e dal Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;

L'individuazione delle imprese da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. E' facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche ditte non iscritte nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di Ditte.

L'inserimento nell'Elenco, pertanto non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare relative alle categorie e soglie per cui si è iscritti.

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera d'invito.

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell'Albo di cui al presente disciplinare dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione nei seguenti modi:

- a) A mezzo posta elettronica certificata indirizzata a: comune.uta@legalmail.it indicando nell'oggetto: "ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI UTA", inviando in allegato la documentazione e la domanda di iscrizione firmate digitalmente;
- b) A mezzo posta o corriere privato oppure recapitati a mano in un'unica busta chiusa (non è richiesta la sigillatura), all'**ufficio protocollo** dell'Ente con l'indicazione del mittente e indirizzata a: **COMUNE DI UTA – AREA APPALTI E CONTRATTI - Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta** con la seguente dicitura: "ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI UTA";
- c) Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente; i plichi pervenuti oltre tale data non verranno presi in considerazione per la prima stesura dell'elenco, bensì per gli aggiornamenti successivi.

All'interno della busta dovranno essere inseriti:

1. **DOMANDA** di iscrizione regolarmente sottoscritta;
2. **DICHIARAZIONE** sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta semplice;

3. FOTOCOPIA di un documento di identità valido del sottoscrittore;

E' facoltativo allegare:

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme ai sensi di legge;
- Se in possesso, attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni per cui si richiede l'iscrizione rilasciata da società d'attestazione - SOA - regolarmente autorizzata;
- Certificazioni di legge rilasciate da organismi accreditati per la certificazione del "Sistema di Qualità";

E' vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria a titolo individuale e in forma associata.

Il Comune di Uta comunicherà a mezzo posta elettronica e/o fax (la ditta deve indicare correttamente negli allegati uno o tutti e due i suddetti indirizzi ed informare tempestivamente il Comune nel caso tale indirizzo venga modificato) l'avvenuta iscrizione ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'Albo, oppure nel caso la domanda sia incompleta indicherà i tempi e le modalità di inoltro delle integrazioni. La mancata integrazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti comporterà la non accoglibilità della domanda.

ART. 6 – DURATA ISCRIZIONE E CAUSE DI NON AMMISSIONE E/O CANCELLAZIONE

Le ditte rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi:

- 1) Richiesta di cancellazione dall'Albo da parte dell'operatore economico;
- 2) Cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- 3) Perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- 4) Mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- 5) Mancato invio della dichiarazione sostitutiva aggiornata quando richiesta dal comune di Uta entro il termine stabilito;
- 6) Mancata presentazione della documentazione comprovante i requisiti di iscrizione entro il termine stabilito;
- 7) Declinazione per più di tre volte consecutive dell'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero mancato riscontro in alcuna forma all'invito a gara ricevuto;
- 8) Significative irregolarità nell'esecuzioni delle prestazioni contrattuali;
- 9) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 10) Altri eventuali casi previsti dalla normativa vigente;

L'elenco ha validità indeterminata, **esso è aggiornabile ogni 6 mesi**, così come previsto dall'art.125, comma "12" del D. Lgs. n°163/06 e s.m.i. entro il termine stabilito;

In ogni momento l'amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi;

L'iscrizione all'Albo è disposta con determina del Responsabile dell'Area Appalti e Contratti del Comune di Uta. Le informazioni relative alle ditte di cui l'Ente viene in possesso sono trattate nel rispetto della normativa vigente. A seguito dell'invito a gara la ditta deve, pena l'esclusione, dichiarare ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

ART. 7 – OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

ART. 8 – PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO

- 1) Il Responsabile dell'Area Appalti e Contratti approva con proprio atto il disciplinare per la tenuta dell'Albo degli operatori economici. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo sarà effettuata dal responsabile dell'Area Appalti e Contratti. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione delle ditte all'Albo è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa, a seguito della valutazione della documentazione presentata.
- 2) Qualora la domanda sia incompleta l'Ente provvede a richiedere le integrazioni, specificando la documentazione e le informazioni mancanti e le modalità e tempi per la loro integrazione. In attesa della predetta documentazione il termine dei 90 giorni è sospeso. Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti forma l'elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato ad eventuali esclusioni. Qualora l'accertamento di idoneità abbia dato esito negativo, la comunicazione alla ditta interessata verrà inviata entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.
- 3) All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune di Uta. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.

L'avviso di avvenuta istituzione e/o aggiornamento dell'Albo in oggetto sarà pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Uta.

ART. 9 – UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

- 1) Il Responsabile dell'Area Appalti e Contratti mette a disposizione dei Responsabili di Area Tecnica l'Albo così costituito.
- 2) Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale stabilisce, nell'ambito di ciascuna procedura d'appalto il numero di imprese da invitare e le modalità (scorrimento della graduatoria e/o sorteggio delle ditte) dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre.
- 3) Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale segnala all'ufficio Appalti e Contratti le ditte che hanno svolto gli appalti in maniera insoddisfacente con la conseguente cancellazione dall'Albo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'art. 113 del D.Lgs 196/2003 si informa che l'Area Appalti e Contratti del Comune di Uta gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo in oggetto.

Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate questo Ente è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale affidamento di appalti di OO. PP.;

Il trattamento dei dati sarà effettuato da questo Ente esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;

L'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;

L'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede di questo Ente e sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.

All'atto dell'iscrizione deve essere necessariamente fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per la formazione dell'Albo ***degli OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI CUI ALLA PARTE II TITOLO II – “CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA” DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.” del Comune di Uta è il Geom. Maria Virginia Ibba – tel. 070/96660221 – fax 070/96660215 – email: appalti-uta@tiscali.it – Pec: appalti.uta@legalmail.it.***

Ogni informazioni potrà essere richiesta presso il Comune di Uta -Area Appalti e Contratti nei seguenti giorni: **dal lunedì al venerdì** dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - telefonando negli orari di apertura dell'Ufficio.

Il presente disciplinare verrà pubblicato con tutti gli allegati verrà pubblicato per minimo 20 giorni consecutivi all'Albo pretorio e pubblicato sul sito internet dell'Ente www.comune.uta.ca.it e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione bandi di gara.

Uta lì 27/01/2015

Il Responsabile Area Appalti e Contratti

F.to Geom. Maria Virginia Ibba